



COMUNE DI PODENZANO

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 20/11/2025

Sommario

Titolo I - Disposizioni generali	4
Capo I - Disposizioni generali e competenze.....	4
Articolo 1 - Oggetto.....	4
Articolo 2 - Definizioni	4
Articolo 3 - Competenze e Organizzazione.....	6
Articolo 4 - Responsabilità e Trasparenza.....	6
Titolo II - Polizia mortuaria	7
Capo I - Osservazione.....	7
Articolo 5 - depositi di osservazione e obitori.....	7
Articolo 6 - periodo di osservazione	8
Articolo 7 - Precauzioni sanitarie.....	8
Capo II - Trasporto e riti funebri	9
Articolo 8 - Trasporto funebre.....	9
Articolo 9 – Trasporto di feretro non sigillato	10
Articolo 10 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre	10
Articolo 11 - Trasporto da e per l'estero	11
Articolo 12 - Riti funebri.....	12
Articolo 13 - Autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento.....	12
Articolo 14 - Controlli sui trasporti.....	12
Articolo 15 - disciplina degli arrivi presso i cimiteri cittadini.....	13
Articolo 16 - Disciplina per l'ingresso ai cimiteri.....	13
Articolo 17 - Cortei funebri.....	14
Titolo III - Cimiteri	14
Capo I - Cimitero e ornamenti funebri.....	14
Articolo 18 – Disposizioni generali di gestione e vigilanza dei cimiteri	14
Articolo 19 - Orario di apertura	15
Articolo 20 - Chiusura di cimiteri	15
Articolo 21 - Obblighi e divieti per il personale cimiteriale.....	15
Capo II - Ornamenti e monumenti sepolture	16
Articolo 22 - Ornamenti e decoro delle sepolture	16
Articolo 23 – Lapidi, cippi ,coprifossa e lapidi sepolcrali	17
Articolo 24 - Lampade votive.....	18
Articolo 25 - Recupero materiali.....	18
Titolo IV - Aveni diritto alla sepoltura	19

Capo I - Ammissione e concessione.....	19
Articolo 26 - Ammissione ai cimiteri	19
Articolo 27 - Requisiti del beneficiario “utilizzatore finale” della concessione.....	19
Articolo 28 - Concessioni.....	20
Articolo 29 - Scadenza della concessione.....	22
Capo II - Sepolture abbandonate, revoca e decadenza della concessione.....	22
Articolo 30 - Revoca della concessione	22
Articolo 31 - Rinuncia della concessione.....	23
Titolo V - Modalità di sepoltura	23
Capo I - Tumulazione, inumazione.....	23
Articolo 32 - Tumulazione.....	23
Articolo 33 - Inumazione.....	24
Titolo VI - Disciplina delle cremazioni.....	25
Capo I - Cremazione	25
Articolo 34 - Autorizzazione alla cremazione di cadavere.....	25
Articolo 35 – Autorizzazione alla cremazione di resti MORTALI/OSSEI.	26
Articolo 36 – Divieto alla cremazione	26
Articolo 37 - Dispersione.....	26
Articolo 38 - Tumulazione dell’urna all’interno del cimitero	27
Articolo 39 - Affidamento	28
Titolo VII - Esumazioni, estumulazioni, traslazioni	29
Capo I - Esumazioni estumulazioni ordinarie e straordinarie.....	29
Articolo 40 - Esumazioni, estumulazioni	29
Articolo 41 - Traslazioni.....	31
Articolo 42 – Disinteresse.....	31
Articolo 43 - Tariffe cimiteriali.....	32
Articolo 44 - Ceneri dell’animale di affezione	32
Capo II - Disposizioni transitorie e finali.....	32
Articolo 45 - Norme di rinvio	32
Articolo 46 - Sanzioni.....	32
Articolo 47 - Abrogazione di precedenti disposizioni.....	33
Articolo 48 - Concessioni precedenti.....	33
Articolo 49 - Entrata In Vigore.....	33

Titolo I - Disposizioni generali

Capo I - Disposizioni generali e competenze

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura nonché alla loro vigilanza, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
2. Il presente Regolamento è formulato in osservanza delle leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia, a cui si rimanda per quanto non previsto nel presente testo.

Articolo 2 - Definizioni

- **Accertamento di morte:** tutte le procedure medico-legali eseguite esclusivamente da personale medico per effettuare la diagnosi di morte e produrre la dichiarazione delle cause di morte. Il momento centrale ai fini della diagnosi è costituito dal rilievo della cessazione di tutte le funzioni dell'encefalo.
- **Affidatario:** persona che ha in affidamento l'urna con le ceneri derivanti da cremazione di un defunto.
- **Beneficiario:** defunto che occuperà il loculo o deposito o fossa con la cassa.
- **Cadavere:** corpo umano rimasto privo di funzioni vitali dopo gli accertamenti di morte previsti dalla legge, fino all'esumazione o all'estumulazione ordinaria (10 o 20 anni dal decesso).
- **Campo di inumazione:** campo destinato all'inumazione, all'aperto, ubicato in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica
- **Carro funebre:** veicolo a trazione animale o meccanica destinato al trasporto dei feretri;
- **Casa del commiato:** luoghi pubblici o privati che vengono adibiti per dare l'ultimo saluto al defunto prima che venga chiuso nella bara e sepolto o cremato a seconda delle sue volontà.
- **Cassetta/cassettina per ossa umane:** contenitore alternativo al feretro per la conservazione ossa umane a seguito della completa scheletrizzazione del cadavere, provenienti da esumazioni ordinarie ed estumulazioni ordinarie. Tale contenitore deve riportare sull'esterno gli estremi identificativi del resto mortale. Il contenitore non deve possedere i requisiti tecnici di assoluta impermeabilità previste per il trasporto cadavere.
- **Celletta ossario e/o cineraria:** manufatto destinato ad accogliere i resti mortali ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, o le ceneri provenienti dalla cremazione;
- **Cinerario comune:** un luogo dove accogliere le ceneri provenienti da cremazione per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- **Concessionario:** colui che sottoscrive la concessione cimiteriale;
- **Concessione cimiteriale:** La concessione cimiteriale è una concessione amministrativa con la quale viene concessa ad una persona fisica l'uso di un'area demaniale ubicata all'interno del cimitero e necessariamente finalizzata a riporvi le spoglie dei propri defunti. Il rilascio della concessione cimiteriale avviene previo pagamento della relativa tariffa e dà diritto al

concessionario di utilizzare l'area demaniale per un periodo di tempo variabile. Il diritto ottenuto mediante la concessione cimiteriale è inalienabile e intrasmissibile in eredità. In quanto bene demaniale. L'area oggetto di concessione cimiteriale non esce dalla sfera proprietaria dell'Amministrazione concedente.

- **Copri fossa:** Lastra sepolcrale di pietra, marmo o granito, collocata sulle fosse di inumazione, con un'iscrizione funeraria o con i semplici dati anagrafici del defunto
- **Cremazione:** La cremazione è la pratica di ridurre, tramite il fuoco, un cadavere o i suoi resti nei suoi elementi base (gas e frammenti ossei).
- **Deposito di osservazione:** luogo dove vengono deposti i cadaveri a cassa aperta, per il cosiddetto "periodo di osservazione".
- **Estumulazione;** operazione di recupero dei resti mortali dal loculo o dal deposito;
- **Esumazione:** operazione di recupero dei resti mortali da terra;
- **Famigliari:** coniuge/unito civilmente, fratelli, figli, genitori;
- **Feretro, bara o cassa:** contenitore usualmente in legno e zinco, o anche di altro materiale anche biodegradabile, atto alla conservazione, al trasporto, alla tumulazione, inumazione o cremazione di salme o cadaveri. Tale contenitore deve riportare sull'esterno gli estremi identificativi del defunto e deve possedere i requisiti tecnici di assoluta impermeabilità previste per il trasporto cadavere;
- **Fossa:** buca nei campi di inumazione destinata a ricevere un feretro, cassetina.
- **Giardino della rimembranza:** luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali sia stata prevista la dispersione;
- **Inconsunti:** sinonimo di resti mortali
- **Inumazione:** sepoltura del cadavere in terra;
- **Lampada votiva:** sistema di illuminazione in corrispondenza delle singole sepolture, messo a disposizione nei cimiteri dall'Amministrazione comunale, previo pagamento di un canone di allacciamento e annuale.
- **Lapide:** manufatto sepolcrale di materiale solido, rigido, non deformabile, non deteriorabile dagli agenti atmosferici almeno per tutto il periodo di durata della concessione, posto in corrispondenza dei loculi o cellette, di dimensioni tali da rivestire tutto il vano di accesso alla sepoltura, fissato in modo che non si possa distaccare per eventi accidentali o a causa dell'usura del tempo. Deve portare i dati anagrafici del defunto ed eventuale fotografia. La lapide non può in nessun caso essere di carta, cartone o materiali simili o con le medesime caratteristiche, anche se plastificati. L'aspetto, il colore, le forme, le eventuali iscrizioni e fotografie, dovranno avere caratteristiche tali da renderle decorose e idonee al luogo in cui la lapide è collocata.
- **Loculo manufatto,** all'interno di una cappella, con un posto per una cassa
- **Ministro del culto:** è un soggetto che per competenza territoriale o per incarico affidatogli da una confessione religiosa o dai fedeli, compie determinati riti, solitamente si occupa delle anime dei fedeli e provvede alla diffusione di un messaggio religioso; egli dunque esercita un ufficio religioso. Nel diritto italiano il ministro di culto è disciplinato dalla legislazione unilaterale e dalle relative Intese.
- **Obitorio/Camera mortuaria:** un obitorio (o anche camera mortuaria) è un edificio o una stanza, usato per contenere i cadaveri dei defunti prima che sia avvenuta la loro identificazione ed eventualmente prima che venga effettuata l'autopsia.
- **Ossario comune:** un luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per i quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;

- **Periodo di osservazione:** periodo entro il quale alle salme deve essere prestata la necessaria vigilanza al fine di identificare eventuali segnali di vita.
- **Resti mortali:** esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere.
- **Resti mortali ossei:** esiti della completa scheletrizzazione del cadavere o dei resti mortali;
- **Rito funebre o funerale:** rituale civile o religioso che si effettua al termine del periodo di osservazione e della veglia funebre.
- **Salma:** corpo umano rimasto privo di funzioni vitali prima dell'accertamento della morte;
- **Traslazione:** trasferimento di un feretro, cassetta o urna da una sepoltura all'altra all'interno dello stesso cimitero o in altro cimitero;
- **Trasporto funebre:** Costituisce trasporto funebre il trasferimento della salma o del cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, al luogo di conservazione o dispersione delle ceneri, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi e personale idonei.
- **Tumulazione:** sepoltura del cadavere in loculo o tomba;
- **Ufficio Cimiteriale:** l'ufficio che, nell'ambito delle proprie competenze funzionali, si occupa della gestione e controllo dei cimiteri comunali e svolge l'attività di rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre, alle inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, alla cremazione, alla dispersione e/o affido delle ceneri, di rilascio del passaporto mortuario, e autorizza il rilascio, la revoca e la rinuncia delle concessioni cimiteriali.
- **Urna cineraria:** è un contenitore di materiale resistente ed infrangibile, anche biodegradabile se destinato all'inumazione, adatto a raccogliere le ceneri di un defunto dopo la cremazione.
- **Veglia funebre (luogo della):** luogo dove, a seguito del periodo di osservazione, viene espresso il cordoglio e il saluto nei confronti del defunto prima delle esequie civili o religiose.

Articolo 3 - Competenze e Organizzazione

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e dagli altri organi comunali, nel rispetto degli articoli 107 e ss del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche e dall'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2011 n. 165 e successive modificazioni.
2. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni per i cimiteri e i servizi funebri:
 - a) per i servizi amministrativi l'Ufficio cimiteriale;
 - b) per i lavori di carattere edilizio, per la vigilanza tecnica e ambientale, per la manutenzione generale e straordinaria l'Ufficio Tecnico comunale;
 - c) per la vigilanza sanitaria il competente servizio dell'AUSL;
 - d) l'Ufficio di Stato Civile per le competenze a questo derivanti;
 - e) il Servizio Suap relativamente ad autorizzazioni commerciali, licenze per agenzie d'affari, autorizzazioni noleggio con conducente;
 - f) il Servizio Polizia Locale, relativamente alla viabilità dei percorsi funebri e vigilanza su cimiteri, cortei e riti funebri;

Articolo 4 - Responsabilità e Trasparenza

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo

servizio, per lapidi o monumenti collocati senza le dovute misure precauzionali, o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Il Comune, quale titolare dei cimiteri, ha la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2043 del codice civile, cui deve far fronte attraverso un'opera di normale diligenza, controllo e vigilanza, fermo restando che la responsabilità oggettiva emerge in caso di dolo o colpa rispetto al verificarsi del danno ingiusto. Per i manufatti, lapidi, oggetti, composizioni floreali posti all'interno dei cimiteri e di proprietà dei privati, cui spetta anche la loro manutenzione, la responsabilità oggettiva di cui al citato articolo del codice civile fa capo ai privati proprietari.
3. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non sia rilevante penalmente.
4. Ogni qualvolta venga richiesta, da parte di un avente diritto, l'apertura di sepoltura, il suo uso od eventualmente interventi sui cadaveri o resti in essa contenuti, e l'operazione richieda di operare su manufatti di altra concessione, l'operazione verrà effettuata solo una volta che sia pervenuto all'Ufficio Cimiteriale l'autorizzazione scritta ad intervenire su tali manufatti da parte del concessionario.
5. La gestione delle sepolture, delle concessioni e delle operazioni cimiteriali avviene tramite un apposito programma informatico.

Titolo II - Polizia mortuaria

Capo I - Osservazione

Articolo 5 - depositi di osservazione e obitori

1. L'ammissione nei depositi di osservazione o nell'obitorio può essere autorizzata:
 - a) dall'ufficiale dello stato civile o dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona incidentata o, infine, dall'Autorità giudiziaria;
 - b) dalla pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di persone accidentate;
 - c) dall'Autorità giudiziaria;
 - d) dall'AUSL, nella sua funzione di autorità sanitaria, per motivi igienico sanitari può autorizzare l'ammissione, solo in casi particolari, come disposto dal presente regolamento, in particolare quando si tratta di salme con situazioni sospette, come ad esempio, per rischio infettivo, contaminazione ambientale, uso di radionuclidi.
2. Come previsto dall'art. 12 del DPR 285 del 10/09/1990, il comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
3. In alternativa l'Amministrazione Comunale può assicurare la disponibilità di un deposito di osservazione e di un obitorio in strutture deputate allo scopo e con i requisiti di legge, opportunamente convenzionate con il Comune stesso.

4. L'ammissione al deposito di osservazione o all'obitorio è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile o dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona incidentata o, infine, dall'Autorità giudiziaria.
5. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee;
6. Le salme di persone morte di malattie infettive diffuse o sospette tali, sono tenute in osservazione in separati locali; nel caso non fosse possibile, il medesimo dovrà essere sottoposto a disinfezione a cura e spese dell'amministrazione comunale.
7. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
8. A richiesta dei familiari la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione dal luogo del decesso:
 - a) presso la residenza o il domicilio del defunto o di familiari, qualora tali luoghi siano idonei;
 - b) in tutti i luoghi previsti quali depositi di osservazione ed obitori;
 - c) presso le case del commiato autorizzate presenti sul territorio comunale.
9. Il trasporto di una salma dal luogo del decesso è svolto secondo le modalità della Legge Regionale 29/07/2004 n. 19 art. 10 e modificata dalla L.R. 29/2019 e sono a carico dei familiari richiedenti.
10. Il Sindaco, per motivi di interesse pubblico o in caso di eventi eccezionali, può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme, per il relativo periodo di osservazione.
11. L'accesso ai depositi di osservazione ed alle camere ardenti è sottoposto al rispetto degli orari stabiliti per i singoli luoghi, la permanenza oltre tali orari da parte di parenti o visitatori, è vietata.

Articolo 6 - periodo di osservazione

1. Fino a 24 ore dal momento della morte, la salma non potrà essere trasportata in altro luogo, sottoposta a trattamenti conservativi o refrigeranti ed avrà collocazione tale da rendere visibili ed avvertibili eventuali manifestazioni di vita, ad eccezione dei casi espressamente previsti da apposite disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali.
2. Il trasporto di salme prima che sia trascorso il periodo di osservazione o dei cadaveri, con contenitore idoneo non sigillato può avvenire esclusivamente nei casi e con le destinazioni previste dall'art.12 del d.P.R. n.285/1990 e dall'art.10 della L.R. Emilia Romagna n.19/2004 e relative circolari e determinazioni interpretative ed applicative, e secondo le modalità previste al successivo articolo 9.

Articolo 7 - Precauzioni sanitarie

1. I controlli sull'idoneità dei feretri sono effettuati in base a quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Mortuaria nazionale dalla Legge regionale Emilia Romagna n.19/2004.
2. Ai feretri può essere posto nella parte inferiore del cofano un materassino di materiale assorbente e biodegradabile, o controcassa in materiale biodegradabile, qualità che devono essere certificate dalla ditta costruttrice, per scongiurare la fuoriuscita di liquami, quando:
 - a) la cassa è priva di controcassa zincata ed il trasporto avviene nei mesi da Maggio a Settembre compresi, oppure dopo 48 ore dal decesso, oppure quando la salma proviene da autopsie o riscontri diagnostici;

- b) quando il feretro deve essere tumolato in sepolture a disposizione verticale, ovvero con feretri sovrapposti, per cui eventuali perdite potrebbero danneggiare altre bare; in questo caso il Comune potrà disporre anche la collocazione di vaschette sotto il feretro, internamente od esternamente, atte a contenere liquidi fuoriusciti.

Capo II - Trasporto e riti funebri

Articolo 8 - Trasporto funebre

1. È consentito l'impiego di mezzi per il trasporto funebre di qualsiasi impresa abilitata a questo fine, purché in possesso dei prescritti requisiti normativi in vigore.
2. Per ragioni organizzative, di opportunità sociale, di convenienza economica e di pubblico interesse, il servizio di trasporto funebre si intende liberalizzato.
3. Il Comune garantisce, qualora non vi avessero già provveduto i famigliari, mediante le imprese autorizzate all'esercizio dei trasporti funebri, il trasporto delle salme all'obitorio o deposito di osservazione:
 - a) quando vi siano ragioni di impellente urgenza affinché il corpo della persona defunta sia rimosso dal luogo di decesso o rinvenimento;
 - b) rinvenute sui luoghi pubblici o decedute a seguito di morte violenta;
 - c) quando il corpo del defunto sia a disposizione dell'Autorità giudiziaria.
4. Qualora il decesso sia avvenuto in abitazione o luogo privato non idoneo al periodo di osservazione, se non vi avessero già provveduto i famigliari del deceduto, l'intervento delle imprese autorizzate dovrà essere richiesto dalle forze dell'ordine.
5. In riferimento al comma precedente, è sempre fatta salva la possibilità dei famigliari, qualora ve ne siano le condizioni, di avvalersi di impresa debitamente attrezzata e legittimata di propria libera scelta.
6. Il soggetto che provveda al trasporto senza essere affidatario del servizio o essere stato commissionato dai famigliari, non è ammesso a reclamare corresponsione di somma per le prestazioni effettuate.
7. Il soggetto che ha effettuato il trasporto funebre non ha titolo a proporre la prestazione di altri servizi, se la famiglia ritenga di non avvalersi di tale possibilità.
8. Sono servizi istituzionali, ai sensi dell'art. 16, lett. b), del d.P.R. n. 285/1990, e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o affidandoli ad imprese autorizzate, i trasporti di:
 - a) indigenti: lo stato di indigenza deve essere dichiarato e comunicato dai Servizi sociali del Comune, in applicazione di quanto previsto dal D.L. n.201/2011 e dai regolamenti comunali vigenti
 - b) casi di disinteresse da parte dei familiari: perché sia dichiarato il disinteresse dei familiari occorre che nessuno dei famigliari viventi partecipi alle pratiche funerarie, si occupi anche in parte delle onoranze funebri, non richieda di assistere alla cerimonia funebre e non partecipi alle procedure testamentarie, nel qual caso il Comune può attivare le procedure per la riscossione coatta dei corrispettivi;
 - c) salme o cadaveri provenienti da abitazioni inadatte dirette al deposito di osservazione; l'inadeguatezza dell'abitazione deve essere attestata dall'AUSL;
 - d) salme o cadaveri di cui non sia possibile accertare l'identità;
 - e) cadaveri destinati allo studio ed alla ricerca;
 - f) parti anatomiche riconoscibili;
9. Nei casi di cui ai punti a), b), d), del comma precedente, l'ufficio provvederà in forma gratuita nelle seguenti modalità:

- a) consegna del feretro, nel modello più semplice in dotazione e, nel caso di inumazione, senza zinco;
- b) vestizione;
- c) disbrigo pratiche;
- d) trasporto con carro dal deposito di osservazione al cimitero comunale, con eventuale sosta presso un luogo di culto;
- e) fornitura e posa di croce o stiletto in legno con l'indicazione delle generalità del deceduto sulla sepoltura;
- f) di norma i trasporti di salme, cadaveri e resti mortali vengono eseguiti con l'uso di auto funebri che devono rimanere a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri o all'area cineraria. In casi eccezionali, autorizzati dal Sindaco, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il trasporto può essere effettuato con altri veicoli.

Articolo 9 – Trasporto di feretro non sigillato

1. Visto quanto disposto dalla determinazione del Servizio di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna n.13871/2004 e successive integrazioni con determinazioni n.4693/2009, 4155/2012 e 18/04/2016, l'autorizzazione al trasporto di feretro non sigillato, può essere ottenuta tramite l'immediato inoltro, tramite email all'Ufficio di Stato Civile da parte dell'impresa funebre incaricata del trasporto, di una autodichiarazione di trasporto di cadavere, in cui l'impresa attesta la conformità del trasporto alle regole, alle garanzie e modalità poste dalla normativa nazionale e regionale, con successiva presa d'atto da parte del Comune.
2. L'autodichiarazione di cui al punto precedente deve essere inviata al Comune prima dell'inizio del trasporto, e nel primo giorno lavorativo utile l'impresa dovrà richiedere la presa d'atto al trasporto all'Ufficio di Stato Civile.
3. All'Ufficio di Stato Civile ha l'obbligo di accertare, sulla base della documentazione prodotta dagli organi competenti, quanto dichiarato dall'impresa di onoranze funebri, e in caso di dichiarazione non veritiera, di applicare le sanzioni previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000, dall'art.358, c.2, del R.D. 1265/1934 e dal presente Regolamento.
4. I trasporti di cui al presente articolo all'interno del Comune, sono possibili dal luogo del decesso, ai luoghi di osservazione o veglia funebre, come definiti all'art.1, comma 3, del presente Regolamento.
5. Il mancato inoltro dell'autodichiarazione, equivale a trasporto di cadavere senza autorizzazione, sanzionabile ai sensi di quanto previsto dall'art.107 del d.P.R. n. 285/1990.

Articolo 10 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre

1. Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi;
 - b) disciplina degli orari degli arrivi presso i cimiteri comunali;
 - c) luoghi per la sosta di mezzi funebri in transito
 - d) giorni di sospensione dell'attività funebre;
 - e) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
 - f) termini ordinari per la permanenza del cadavere nelle camere mortuarie e ardenti e per la veglia funebre.

2. Sono ammessi in tutti i giorni e in tutti gli orari i trasporti di salme di persone accidentate o rinvenute nel territorio, ignote da sottoporre a riconoscimento, destinate a deposito di osservazione od obitorio, nonché per le salme di persone decedute senza assistenza medica o in abitazioni inidonee all'osservazione, decedute durante il trasporto in ospedale, in ogni altro caso in cui sia richiesta quale destinazione il deposito di osservazione o obitorio e per trasferimenti di salme in Comuni diversi da Podenzano.
3. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza (R.D. n.773/1931 e successive modificazioni, comprende:
 - a) il prelievo della salma o del cadavere dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, dal luogo dove si svolge la veglia funebre e le forme di cordoglio e saluto;
 - b) il tragitto dal luogo di osservazione al luogo dove si svolge la veglia funebre e le forme di cordoglio e saluto;
 - c) il tragitto al luogo di culto comunque denominato o al luogo dove si svolgono le esequie o i riti di commiato e celebrazione, nelle forme scelte dai familiari se non già comunque indicate in vita dal defunto, e la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso;
 - d) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
4. Durante lo svolgimento dei trasporti il carro funebre ha facoltà di sostare, anche in deroga ai vincoli posti nelle aree pedonali e divieti, dinnanzi a luoghi di culto o di commemorazione, purché da ciò non derivi intralcio alla circolazione e alla sicurezza stradale.
5. L'autista del carro è tenuto a seguire tragitti ed attenersi a comportamenti di guida che, nel rispetto delle norme di circolazione, limitino al massimo il pericolo ed intralcio, nonché la frammentazione del corteo delle macchine al seguito.
6. L'incaricato del servizio di trasporto funebre deve trovarsi sul luogo di prelievo della salma o del cadavere almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per la partenza, che dovrà essere tassativamente rispettato.
7. Per i cadaveri che sono solo in transito nel territorio e per le quali non sia prevista la sosta in obitori o luoghi di osservazione, la veglia funebre, o riti funebri, le soste autorizzate al fine di poter dare espressione a brevi forme di saluto da parte di famigliari e conoscenti possono essere:
 - a) presso l'abitazione di residenza o di domicilio del defunto;
 - b) presso tutti i luoghi di culto;
 - c) presso le case del commiato;

Tali soste per poter essere effettuate devono essere previste nell'autorizzazione al trasporto rilasciate dal Comune competente.

Le soste di cui ai punti precedenti devono essere comunicate all'Ufficio di Stato Civile e alla Polizia Locale.

Articolo 11 - Trasporto da e per l'estero

1. Il trasporto di cadavere per e da altro Stato è regolamentato in relazione alla destinazione, a seconda che si tratti di Stati aderenti alla Convenzione internazionale firmata a Berlino il 10 febbraio 1937, resa esecutiva e ratificata con Regio Decreto 01 luglio 1937, n. 1379 "*Approvazione dell'Accordo internazionale concernente il trasporto delle Salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937*" (di seguito rd 1379/1937), o ad altri atti di diritto internazionale, o nel caso che si tratti di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del

dPR 285/1990; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive- diffuse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del dPR 285/1990.

2. Per il trasporto di cadaveri da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra l'Italia e la Santa Sede, approvata e resa esecutiva con Regio Decreto 16 giugno 1938, n. 1055-Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra la Santa Sede e il Regno d'Italia, il 28 aprile 1938 (di seguito rd 1055/1938).

Articolo 12 - Riti funebri

1. Riti e cerimonie funebri possono svolgersi presso i luoghi di culto, camere ardenti dove è stata svolta la veglia funebre, case del commiato o luoghi di osservazione, dove il feretro può sostare per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa o civile.
2. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di cerimonie e riti funebri, anche commemorativi, sia per il singolo che per la collettività dei defunti. Sono concesse anche le celebrazioni di altre confessioni non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano ai sensi dell'art. 8 della Costituzione. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso ed autorizzate dal responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
3. È fatto divieto di fissare date, orari e modalità di cerimonie funebri, sia da parte di privati che da parte di agenzie, senza prima avere contattato ed avuto il necessario consenso dell'Ufficio cimiteriale.

Articolo 13 - Autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento

1. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di agenzia onoranze funebri, occorre che dimostrino di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia d'affari, secondo la normativa vigente.
2. Il rilascio delle autorizzazioni non è assoggettato al vincolo numerico dell'organico previsto dal vigente Regolamento comunale per noleggio con conducente, purché limitato alla destinazione specifica di carro funebre.
3. L'esercizio del trasporto funebre a pagamento, può essere effettuato anche con mezzi che si trovino nella disponibilità dell'impresa in forza di un contratto di leasing, purché in regola con i requisiti richiesti per i carri funebri.
4. All'interno del carro funebre deve essere conservata copia dei prescritti controlli annuali da parte del servizio Igiene Pubblica.
5. Le autorizzazioni ai trasporti funebri di cadaveri autorizzati dal Comune nel territorio e per fuori Comune, non sono soggetti alla corresponsione di alcun diritto o tariffa.

Articolo 14 - Controlli sui trasporti

1. L'Amministrazione comunale esercita, tramite i propri addetti, il controllo di carattere amministrativo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale.
2. Qualora gli addetti ai controlli od altre autorità preposte, rilevassero violazioni alle disposizioni del presente Regolamento o altri regolamenti e leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni, dovranno segnalare immediatamente agli organi competenti le irregolarità accertate.

Articolo 15 - disciplina degli arrivi presso i cimiteri cittadini

1. Si considera arrivo al cimitero il momento in cui il feretro viene consegnato dagli incaricati del trasporto al personale addetto al seppellimento nel cimitero indicato.
2. Al fine di garantire la qualità delle operazioni di seppellimento e la trasparenza delle condizioni di accesso ai cimiteri cittadini, l'Ufficio cimiteriale gestisce gli orari di partenza e di arrivo dei cadaveri, resti e ceneri presso i cimiteri comunali in modo da garantire una equilibrata distribuzione delle operazioni cimiteriali e, se possibile, la sepoltura del feretro nella stessa giornata del trasporto.
3. Per i cadaveri destinati alla partenza nel territorio e/o in arrivo nei cimiteri comunali, l'impresa incaricata dell'organizzazione del funerale o un familiare, comunicano all'Ufficio Cimiteriale a mezzo e-mail all'indirizzo anagrafe@comune.podenzano.pc.it:
 - a) dati anagrafici del defunto;
 - b) data, ora e luogo del decesso;
 - c) forma di sepoltura prescelta;
 - d) data e ora della partenza del feretro;
 - e) il percorso del funerale, l'ora precisa delle eventuali soste e di arrivo al cimitero.
4. Qualora la tomba di destinazione sia a regime familiare e comunque a più posti complessivi e, in ogni caso, quando si debba provvedere ad estumulazioni o traslazioni al suo interno, la richiesta dovrà pervenire all'Ufficio Cimiteriale almeno 36 ore prima rispetto all'orario fissato per la sepoltura. Nel caso di complessità o tempi prolungati per creare la disponibilità nella tomba, così come per l'inumazione in caso di forte maltempo, il cadavere potrà essere provvisoriamente collocato presso la camera mortuaria del cimitero del capoluogo, se disponibile e per un tempo non superiore alle 24 ore. In alternativa, potrà essere provvisoriamente tumulato a spese dei familiari in altra sepoltura per il tempo strettamente necessario secondo quanto previsto al successivo articolo 32 comma 6 del presente regolamento.

Articolo 16 - Disciplina per l'ingresso ai cimiteri

5. Nei cimiteri, di norma, si entra a piedi. È ammesso l'ingresso di:
 - a) mezzi atti a garantire la mobilità a persone disabili;
 - b) vetture o mezzi per carico e scarico di materiale, che si assumeranno le responsabilità relative ad eventuali danni provocati;
2. È vietato l'ingresso:
 - a) agli animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso od in condizioni comunque in contrasto con il luogo di commemorazione.
 - c) ai mendicanti
3. All'interno dei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente od incompatibile con la destinazione del luogo, ed in particolare:
 - a) fumare e tenere contegno chiassoso;
 - b) entrare con veicoli non adibiti a carico e/o scarico di materiali necessari a lavori all'interno dei cimiteri;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere da tombe altrui fiori, oggetti o ornamenti;

- e) gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dai contenitori ed accumulare neve sui tumuli;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, oggetti pubblicitari;
- h) eseguire lavori o iscrizioni su tombe senza la preventiva autorizzazione dei proprietari;
- i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o manifestazione commemorative;
- j) assistere da vicino ad esumazioni, estumulazioni o traslazioni da parte di persone non autorizzate o che non siano parenti del defunto;
- k) qualsiasi attività commerciale a scopo di lucro, il posizionamento di distributori automatici, pannelli e cartelli pubblicitari ed il commercio da parte di ambulanti;
- l) gettare acqua se non nei punti a ciò destinati;
- m) effettuare fotografie o filmati;
- n) a dipendenti o titolari delle imprese di onoranze funebri trattenersi negli uffici e negli spazi cimiteriali, se non per il tempo strettamente necessario alle incombenze relative al proprio servizio;
- o) tenere contegno chiasoso, cantare, parlare a voce eccessivamente alta.
- p) E' vietata, se non debitamente autorizzata dagli organi competenti, ogni attività commerciale o d'impresa nelle aree di rispetto dei cimiteri comunali di cui all'art.57 del d.P.R. n.285/1990.
- q) I predetti divieti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Articolo 17 - Cortei funebri

1. Nel territorio comunale è possibile la formazione di cortei funebri, anche a piedi, durante la cerimonia per le esequie.
2. La comunicazione del percorso e delle soste del corteo funebre, e le modalità con cui questo verrà svolto, deve essere comunicato all'Ufficio di Polizia Mortuaria dall'Agenzia di onoranze funebri incaricata del trasporto o da un familiare del defunto.
3. Il corteo funebre può essere scortato da agenti della Polizia Locale.

Titolo III - Cimiteri

Capo I - Cimitero e ornamenti funebri

Articolo 18 – Disposizioni generali di gestione e vigilanza dei cimiteri

1. Il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - a) Podenzano;
 - b) San Polo;
 - c) Verano;
 - d) Turro;
 - e) Altoè;
2. In ciascuno dei cimiteri suddetti deve esistere almeno un reparto destinato all'inumazione, alla dispersione delle ceneri, un ossario comune e un cinerario comune. L'ossario e il cinerario possono essere anche riuniti in un'unica struttura. È vietato il seppellimento dei cadaveri, dei resti mortali, delle ossa e delle ceneri, in luogo diverso dai cimiteri prima elencati, se non diversamente indicato dal presente Regolamento.

Non sono autorizzate costruzioni private atte alla sepoltura di cadaveri resti mortali, resti ossei o ceneri all'interno dei cimiteri comunali.

3. L'ordine e la vigilanza nei cimiteri spetta al Sindaco tramite il personale dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, ovvero ad altre persone od in altre forme riconosciute idonee e legittime ai sensi di legge.
4. Le operazioni di Polizia Mortuaria condotte all'interno dei cimiteri sono di competenza esclusiva del Comune, che vi provvede in forma diretta od appaltata. Dette operazioni potranno essere gestite nelle forme previste dalla legge rimanendo in capo al Comune la gestione amministrativa, la disciplina delle concessioni e delle operazioni cimiteriali, nonché la progettazione e costruzione di opere cimiteriali.
5. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti mortali, resti ossei e delle ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico e a comunità straniere. Reparti speciali o plessi cimiteriali ad uso specifico possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o di eventi straordinari.

Articolo 19 - Orario di apertura

1. I cimiteri sono aperti al pubblico tutti i giorni, festivi compresi, e l'apertura dei cancelli è regolata meccanicamente mediante dispositivi a funzionamento automatico. Gli orari di apertura dei cimiteri vengono stabiliti con ordinanza sindacale
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può adottare ulteriori ampliamenti di orario nel periodo coincidente con la ricorrenza dei defunti, o in caso di eventi particolari.

Articolo 20 - Chiusura di cimiteri

1. L'Amministrazione Comunale può decretare con proprio atto la chiusura di un cimitero, per motivi legati a problemi urbanistici, ambientali, di osservazione della zona di rispetto, indicando il termine delle opere di ampliamento previste.
2. L'atto decretante la chiusura del cimitero dovrà essere contenuto nel piano regolatore cimiteriale, con indicazione dei tempi di attuazione.
3. Nei cimiteri per cui è programmata la fine degli ampliamenti, si applicano le seguenti direttive:
 - a) non verranno accolti cadaveri se non in presenza di tombe già in possesso, ove la capacità consenta la tumulazione immediata;
 - b) non sarà autorizzata la tumulazione provvisoria in nicchia comunale, se non giustificata da motivazioni particolari di emergenza;
 - c) non sarà autorizzate inumazioni di qualunque tipologia, se non di cadaveri non mineralizzati provenienti dallo stesso cimitero, tumulazioni di resti mortali, resti ossei o ceneri, dispersione di ceneri, depositi di resti in ossario comune.

Articolo 21 - Obblighi e divieti per il personale cimiteriale

1. Il personale cimiteriale, sia dipendente comunale che in forza a ditta concessionaria, è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.
2. Altresì il personale è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

- b) ad indossare l'abbigliamento fornito e, ove non sia possibile, vestiario dignitoso e consono al luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) a trasmettere celermente agli uffici amministrativi le segnalazioni raccolte dai visitatori;
- e) ad osservare scrupolosamente le indicazioni fornite nel piano della sicurezza, ad indossare abbigliamento e dispositivi antiinfortunistici, a curarne la pulizia e disinfezione;
- f) a non rapportarsi con i dipendenti o i titolari di imprese di onoranze funebri in atteggiamenti confidenziali ed inopportuni;
- g) a vigilare sull'osservanza del divieto a dipendenti o titolari delle imprese di onoranze funebri di trattenersi negli uffici e negli spazi cimiteriali, se non per il tempo strettamente necessario alle incombenze relative al proprio servizio (art.15, comma 3, lett.n).

3. Al personale è severamente vietato:

- h) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia in orario di servizio che fuori orario;
- i) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- j) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri o ai servizi funebri, indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- k) esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro;
- l) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
- m) bere alcolici o fumare all'interno dei cimiteri.

4. Salvo il fatto che non costituisca violazione più grave, il mancato rispetto degli obblighi e divieti di cui sopra costituiranno violazioni disciplinari per il personale comunale, violazione delle norme del capitolato per gli addetti di ditta concessionaria.

Capo II - Ornamenti e monumenti sepolture

Articolo 22 - Ornamenti e decoro delle sepolture

1. È consentito alle famiglie dei defunti:

- a) deporre sulle tombe nei campi di inumazione fiori recisi;
- b) deporre fiori recisi nei contenitori predisposti, candele e piccoli oggetti commemorativi nelle lapidi poste a chiusura dei loculi.

Qualunque oggetto non collocato negli appositi spazi, potrà essere spostato a discrezione dal personale cimiteriale, presso i contenitori del materiale da rifiuto.

- 2. Le confezioni floreali che accompagnano il funerale possono sostare nei pressi della sepoltura per 7 giorni, trascorsi i quali il personale addetto al cimitero può rimuoverle ed eliminarle come materiale di rifiuto. Tale materiale può essere rimosso prima del periodo previsto qualora fosse causa di esalazioni maleodoranti o nel caso le composizioni floreali risultassero appassite.
- 3. A disposizione dei visitatori sono collocati presso ogni cimitero rubinetti cui è possibile attingere l'acqua per il mantenimento dei fiori recisi e ceste ove collocare i fiori secchi ed i materiali di rifiuto. Durante i mesi invernali, l'erogazione dell'acqua potrà essere sospesa al fine di prevenire rotture nelle condutture dovute al gelo.

4. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscano a cura di chi li ha impiantati o deposti.
5. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti od i sepolcri, questi potranno essere tolti o sradicati ed eliminati.
6. È vietata la coltivazione di piante o arbusti vicino ai depositi o sopra alle fosse.

Articolo 23 – Lapidi, cippi ,coprifossa e lapidi sepolcrali

1. È fatto obbligo a tutti i concessionari di provvedere, sulla tomba/ loculo, in cui è stato tumulato un cadavere, resti o ceneri, entro 90 giorni, al montaggio di lapide su cui dovrà essere riportato in caratteri italiani, chiari e leggibili, il nome, cognome, data di morte dei defunti tumulati.
2. Le sepolture sulle quali, all'entrata in vigore del presente comma, non fosse stata collocata una lapide, ai relativi concessionari è fatto obbligo di collocarla entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. A ciascuno loculo o celletta deve corrispondere una lastra delle medesime dimensioni
3. Sui depositi possono essere collocati lapidi o croci in legno, metallo, cemento, pietra o marmo di spessore non superiore a 10 cm. e di altezza non superiore a cm. 180. Oltre alle croci o lapidi possono essere collocati copritomba in cemento, pietra o marmo dalle seguenti misure massime: lunghezza cm.180, larghezza cm.80 e altezza dal piano di campagna cm.25 previo pagamento dei diritti previsti dalle tariffe in vigore.
4. I lavori di installazione delle lapidi e monumenti dovranno avvenire esclusivamente durante l'orario di apertura del cimitero.

I familiari e le ditte fornitrici dovranno assicurare il controllo periodico sullo stato di manutenzione delle lapidi e della loro stabilità.

Le ditte ed, in secondo luogo, i familiari incaricati, sono ritenuti responsabili di danni verificatisi a persone o cose causati da incidenti dovuti a non curanza o a fissaggi male eseguiti.

Le ditte sono inoltre tenute ad effettuare i lavori di montaggio e smontaggio tramite loro strumentazione, avendo cura di non creare disagio ai visitatori, di non occupare aree di servizio con ponteggi o materiale e di non provocare danni alle murature e lapidi vicine, di non disturbare eventuali cerimonie in corso.

5. È fatto divieto alle ditte che eseguono manufatti in marmo e lapidi in genere, di apporre sulla propria produzione materiale pubblicitario in genere, pena la rimozione, previa diffida, del manufatto stesso da parte del Comune con addebito dei costi alla ditta interessata; targhette di piccole dimensioni applicate sulla lapide o copri fossa con l'indicazione del nome del produttore della lapide e dell'indirizzo della sede, non sono da considerarsi materiale pubblicitario.
6. È fatto obbligo alla ditta esecutrice dell'installazione della lapide di predisporre ed installare il manufatto avendo cura di salvaguardare l'impianto dell'illuminazione votiva provvedendo al collegamento sino al portalamпада e senza danneggiare cavi, fusibili ed altri accessori. Qualora, al momento del collegamento alla rete la lampada non sia funzionante per danni provocati dal marmista, questi sarà tenuto allo smontaggio immediato della lapide e ripristino della funzionalità, senza spese nè per il Comune nè per la famiglia commissionante.
7. Nelle arcate o settori di nuova costruzione, qualora fosse previsto nel capitolato la collocazione anche delle lapidi, queste dovranno essere considerate come facenti parte della sepoltura e il concessionario non potrà sostituirle, se non in caso di rottura con lapide di materiale e colorazione identica. Il costo sostenuto dall'Amministrazione per tali lapidi dovrà essere compreso nel prezzo della concessione.

8. Per la posa ed innalzamento di monumenti ad ornamento di deposito, dovrà essere presentata apposita richiesta, corredata dall'elaborato tecnico e dal versamento dei relativi diritti all'Ufficio Lavori Pubblici, che rilascerà apposita autorizzazione
9. In ogni fossa, può essere apposta una croce in legno o stiletto, opportunamente trattato per resistere alle intemperie, recante la targhetta metallica con incise le generalità del defunto e la data di morte.
10. Lapidi e copri fossa con ingombri o altezze superiori a quelli stabiliti dal precedente comma 3, piante ed arbusti che sporgono oltre le dimensioni della base che superino i cm. 120,00 di altezza, verranno rimosse, con addebito delle spese a carico del concessionario o suoi familiari, previa diffida. Spetta a questi ultimi inoltre il mantenimento in stato decoroso e curato della lapide stessa, con sostituzione delle parti danneggiate e cura degli arbusti piantumati.
11. La terra in eccedenza ed il materiale non utilizzato dovrà essere trasferito dalla ditta esecutrice al luogo destinato. Analogamente, dovrà essere riassetata e risistemata la terra circostante, se smossa o in caso di avvallamenti.
12. Monumenti, lapidi e copri fossa ritenuti pericolosi per i visitatori, indecorosi o la cui manutenzione difetti a tal punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo con cui vennero collocate, potranno essere oggetto di rimozione da parte del concessionario a seguito di provvedimento del responsabile del Servizio.
13. Dal 20 ottobre al 6 novembre di ogni anno è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiale da costruzione in tutti i cimiteri comunali. Le imprese edilizie e i marmisti entro tale periodo debbono aver provveduto alla sospensione di tutte le costruzioni non ultimate, alla sistemazione dei materiali ed allo smontaggio delle armature e ponti, salvo diversa autorizzazione del responsabile del Servizio Lavori pubblici.

Articolo 24 - Lampade votive

1. Il servizio di illuminazione votiva è in gestione ad una ditta esterna.

Articolo 25 - Recupero materiali

1. I materiali e le opere installate sui loculi alla scadenza delle concessioni o al momento dell'esumazione, dovranno essere smontate e smaltite a carico del concessionario o del parente del cadavere inumato, qualora ciò non venisse fatto, al momento dell'esecuzione dell'estumulazione o dell'esumazione, passano di proprietà del Comune che potrà impiegarli in opere di miglioramento dei cimiteri o provvederle allo smaltimento.
2. Saranno consegnati agli eredi qualsiasi oggetto o monile recuperato al momento della esumazione/estumulazione del cadavere, per cui gli interessati potranno presenziare all'operazione. Le procedure di cui al presente comma non si applicano nel caso di disinteresse dei familiari.
3. Per coloro i quali non intendono assistere alla esumazione/estumulazione, ma sono interessati alla consegna degli oggetti di cui al precedente comma, dovranno avanzare preventivamente richiesta specifica all'ufficio cimiteriale; non verranno pertanto accolti reclami o richieste giunti dopo l'esecuzione del lavoro.

Titolo IV - Aveni diritto alla sepoltura

Capo I - Ammissione e concessione

Articolo 26 - Ammissione ai cimiteri

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti cadaveri, resti e ceneri, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, secondo le disposizioni di cui all'art.50 del d.P.R. n.285/1990:
 - a) persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza anagrafica;
 - c) persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una cappella privata o fila di famiglia privata esistente nel cimitero del Comune, in quanto famigliari o conviventi del concessionario.
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di genitori residenti nel Comune di Podenzano o non residenti e qualora autorizzati da chi ha in concessione una cappella o una fila di famiglia;
 - e) Persone non residenti ma aventi il coniuge/unito civilmente, o un genitore, o i figli, o i fratelli o il genero o la nuora sepolti in un cimitero del Comune di Podenzano;
 - f) ceneri di chiunque se destinate all'inumazione o alla dispersione nel cimitero;
 - g) le persone non più residenti nel Comune, quando siano state interessate da mutamento di residenza per effetto dell'accoglimento in una delle convivenze considerate dall'art.5 del d.P.R. n.223/1989, che al momento del decesso siano residenti in una struttura assistenziale;
 - h) le persone residenti all'estero ed iscritte nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) del Comune di Podenzano;

Articolo 27 - Requisiti del beneficiario "utilizzatore finale" della concessione

1. Per ottenere la concessione di una sepoltura, nei Cimiteri di Podenzano, occorre rivolgersi all'Ufficio Anagrafe del Comune e sottoscrivere la domanda.
2. Nel presente articolo per sepoltura si intende:
 - a) Loculi
 - b) Depositi
 - c) Fosse
 - d) cellette

Sono pertanto escluse le file o tombe di famiglia che sono regolamentate dal successivo articolo 28 comma 17 del presente regolamento.

3. Nella concessione, il beneficiario, ovvero l'"utilizzatore finale", può essere deceduto oppure ancora in vita e deve possedere i requisiti di cui alla fig. 1

BENEFICIARIO

→ **Vivente con età inferiore a 70 anni**

↳ no concessione

→ **Deceduto a Podenzano**

↳ si concessione

→ **Deceduto ovunque o vivente con età pari o maggiore a 70 anni**

↳ se soddisfa almeno UNO dei seguenti requisiti:

→ Residente a Podenzano

→ Non più residente nel Comune di Podenzano per effetto dell'accoglimento in una delle convivenze considerate dall'art. 5 del D.P.R. n. 223/1989, e al momento del decesso sia residente in una struttura

→ sia già tumulato in un cimitero del territorio di Podenzano il coniuge o unito civilmente, un genitore, i figli, i fratelli, il genero o la nuora

↳ si concessione

FIG. 1

4. La tariffa del relativo canone di concessione è riferita alla residenza del beneficiario. Nel caso di trasferimento in luoghi di cura come indicato al precedente art. 26 comma g) del presente regolamento, verrà applicata la tariffa ordinaria in vigore per i residenti.
5. Il beneficiario di loculi depositi o fosse, deve essere tumulato o inumato nella cassa, e non come ceneri o resti mortali (cassettina/sogliola)
6. In caso di cremazione o sepoltura di resti mortali del beneficiario, si dovrà provvedere alla retrocessione del loculo ed alla stipula di un eventuale nuovo contratto di concessione.
7. Il Sindaco in caso di necessità ed urgenza, con apposito provvedimento può sospendere il rilascio di concessione a beneficiari viventi.

Articolo 28 - Concessioni

1. La sepoltura privata è una concessione amministrativa; in forza di essa il Comune concede ad un singolo privato, per un periodo determinato, opere sepolcrali costruite dal Comune stesso all'interno del cimitero, di cui l'Ente mantiene il diritto alla nuda proprietà.
2. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto.
3. La richiesta di concessione e la concessione sono redatte in bollo da 16,00 euro.
4. L'atto di concessione, in base all'importo, è redatto nelle seguenti forme:

- Importo pari o inferiore ad € 8.400,00: *scrittura privata non autenticata, registrabile in caso d'uso a cura del concessionario (imposta di registro pari ad € 200,00 - D.L. n.104/2013)*;
- Importo pari o superiore ad € 8.400,00 (ad es. le file di famiglia): *atto pubblico da registrare a cura del Segretario Comunale (imposta di registro pari al 2% dell'importo della concessione)*

5. Al concessionario sono assegnati i seguenti compiti e responsabilità:

- a) essere destinatario di tutte le comunicazioni trasmesse dal Comune inerenti la concessione;
- b) effettuare tutte le comunicazioni e autorizzazioni rivolte al Comune, a nome e per conto di tutti i concessionari pari grado;
- c) essere destinatario di tutti i pagamenti relativi la concessione o operazioni cimiteriali inerenti cadaveri, resti o ceneri di famigliari del concessionario da destinare o collocati nella concessione.

La figura del concessionario è individuata quale soggetto a cui saranno addebitate tutte le spese riguardanti la concessione e le operazioni cimiteriali inerenti la sepoltura relative a cadaveri, resti e ceneri di famigliari collocati o da collocare nella concessione, se non indicato diversamente dal concessionario.

6. Il concessionario è titolare del c.d. “diritto di sepolcro”. Trattandosi di diritto personale e non patrimoniale, allo stesso, può subentrare chiunque dandone comunicazione all'Ufficio Cimiteriale del comune entro 90 giorni dal decesso, Qualora nessuno manifesti la volontà al subentro, il comune individuerà un successore con il seguente ordine:

- a) coniuge/unito civilmente
- b) figli
- c) genitori
- d) fratelli
- e) nipoti in linea retta
- f) nipoti in linea collaterale

In mancanza dei soggetti prima descritti la concessione decade. In tal caso il cadavere o i resti verranno collocati secondo quanto disposto dalla normativa in vigore e dal presente regolamento a spese dei familiari indicati nel comma precedente.

7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area, o manufatto, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano il diritto d'uso.

8. La data di decorrenza della concessione dovrà risultare nell'atto di concessione.

9. Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato ed hanno la seguente durata:

- a) concessione di loculi e/o depositi per sepolture individuali, 40 anni
- b) concessione di cellette ossario, 40 anni;
- c) concessioni di tombe di famiglia 99 anni;
- d) concessione di file di famiglia, n. 5 loculi in file verticali da terra a cielo, 99 anni

10. I concessionari sono tenuti al pagamento del corrispettivo della concessione scelta così come annualmente stabilito dall'amministrazione comunale.

11. La concessione di sepoltura può essere data solo in presenza di almeno un cadavere non precedentemente tumulato o inumato in uno dei cimiteri di Podenzano, o nel caso di cellette, in presenza di resti ossei o ceneri.
12. È fatto obbligo ai concessionari a loro spese, di provvedere alla manutenzione dei manufatti e delle strutture avute in concessione, nonché della pulizia dell'area antistante, della superficie della lapide e della integrità della lapide medesima. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, per le concessioni di durata superiore ai 99 anni qualora espressamente richiesto dal Comune, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna per motivi di decoro, sicurezza od igiene.
13. L'attribuzione dei loculi individuali verrà assegnata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e in base alla effettiva disponibilità dei posti.
14. L'apertura di un'ulteriore cappella dovrà avvenire solo a condizione che la cappella, già in corso di assegnazione (o esaurimento), sia stata completata almeno nella misura dell'80% dei loculi disponibili (solo n. 2 loculi ancora disponibili).
15. le tombe o file di famiglia vengono date in concessione solo ai residenti del comune di Podenzano senza limiti di età
16. Salvo quanto previsto dal Regolamento nazionale per le tombe perpetue, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, i posti disponibili ed altri diritti acquisiti, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 29 - Scadenza della concessione

1. Alla scadenza la concessione non è rinnovabile. I resti mortali saranno estumulati e destinati secondo le indicazioni del concessionario.
2. L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza verrà pubblicato ogni anno entro il 28 febbraio sia all'albo pretorio on line del comune di Podenzano sia esposto presso i cimiteri. Nessun'altra comunicazione verrà data in merito.

Capo II - Sepulture abbandonate, revoca e decadenza della concessione

Articolo 30 - Revoca della concessione

1. La revoca può essere esercitata dal Comune:
 - a) quando lo ritenga opportuno per esigenze di pubblico interesse;
 - b) per le concessioni perpetue o di durata superiore a 99 anni, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente al suo ampliamento.
2. I concessionari hanno diritto all'estumulazione del cadavere, trasporto dei resti mortali in nuova sepoltura all'interno del Comune o dei resti ossei nell'ossario comunale, sostenendo le relative spese.
3. Nel caso in cui vi fosse disinteresse da parte del concessionario, il cadavere o i resti verranno collocati secondo quanto disposto dalla normativa in vigore e dal presente Regolamento.

4. La revoca di qualunque tipologia di concessione può essere dichiarata dal responsabile di servizio, per inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione e senza rimborso, nei seguenti casi:
- a) quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) quando la sepoltura risulti non utilizzata da oltre 30 anni e in stato di abbandono e incuria, ovvero una sepoltura sulla quale non sia più leggibile o riconoscibile uno dei dati identificativi dei defunti in esso deposti, o in particolare nel caso in cui la lapide o altri manufatti presenti sulla sepoltura, risultassero pericolosi per l'incolumità pubblica.
 - c) quando i concessionari, o i soggetti indicati all'art. 28 comma 5, siano estinti o irreperibili;
 - d) quando non siano stati rispettati i termini contrattuali;
 - e) quando vi sia una sepoltura in concessione che, prima della scadenza della concessione stessa, resta libera a seguito di traslazione o estumulazione di feretri, cassetine o urne senza rinuncia alla concessione;

Nei casi indicati alle lettere a), b), c) d), non è previsto, se dovuto, nessun rimborso.

5. La revoca della concessione deve essere assunta previo avviso di avvio del procedimento, al concessionario o ai soggetti indicati all'art. 28 comma 5.

Qualora, non fosse possibile l'individuazione del destinatario, l'avviso verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune, ed esposto all'ingresso del cimitero per giorni 60 continuativi. Decorso inutilmente detto termine, si provvederà alla revoca della concessione.

Articolo 31 - Rinuncia della concessione

1. La rinuncia spontanea di una concessione cimiteriale è fatta al Comune con comunicazione scritta, con cui si autorizza il Comune ad estumulare i cadaveri e/o i resti contenuti.

La rinuncia può essere richiesta trascorso almeno un anno dalla sottoscrizione della concessione, dal concessionario o da uno dei discendenti a nome e per conto di tutti gli aventi diritto.

2. Gli eventuali cadaveri, resti o ceneri presenti nella sepoltura, devono essere tolti dalla concessione a cui è stato rinunciato, entro 30 giorni dalla rinuncia stessa, con costi a carico dei famigliari, e secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
3. Il rimborso in caso di rinunce viene calcolato sul prezzo al momento dell'acquisto diviso la durata della concessione per gli anni residui calcolati alla data della domanda di retrocessione.

Titolo V - Modalità di sepoltura

Capo I - Tumulazione, inumazione

Articolo 32 - Tumulazione

1. Per tumultazione si intende la sepoltura in loculo, celletta, deposito, di un feretro, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, una cassetta di resti ossei o un'urna cineraria.
2. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumultazione deve rispettare le misure previste dalle norme e disposizioni ministeriali. A tali misure deve essere aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8 e 9 del D.P.R. 285/1990.

3. Le sepolture non possono in nessun caso avere comunicazione diretta con l'esterno del cimitero. Non è possibile intervenire sulle sepolture in muratura con lavori che tendano ad aumentare la capacità della tomba.
4. Nel caso in cui nel cimitero non sia disponibile alcuna sepoltura in loculo, il feretro può provvisoriamente essere deposto in loculo o cripta nelle strutture comunali a ciò predisposte o in tombe private, in attesa di nuove costruzioni o estumulazione di cadaveri.
5. La tumulazione provvisoria non può essere illimitata ed è concessa esclusivamente:
 - a) a coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) a coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per assoluta indisponibilità dei loculi per la tumulazione definitiva.
6. La durata del deposito provvisorio è fissata limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 60 giorni.
7. Scaduto tale termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro, l'Ufficiale dello Stato Civile provvede a ordinare l'inumazione del feretro in campo comune. Il feretro una volta inumato, non può essere nuovamente tumulato nei loculi per la sepoltura provvisoria, ma solo in tombe o loculi definitivi ovvero cremato, previo pagamento dei diritti relativi.
8. I resti mortali ossei possono essere tumulati:
 - a) in ossario comune, gratuitamente, senza possibilità di recupero;
 - b) in cassetina zincata, da tumulare in tomba privata o loculo, a pagamento.

Articolo 33 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione sono da considerarsi, ai fini del Regolamento, tutte comuni non essendo concesse aree per sepolture private.
2. La durata dell'inumazione è di anni 10 dal giorno del seppellimento e viene richiesto il pagamento di un corrispettivo composto da:
 - a) al momento dell'inumazione:
 - spesa per l'operazione materiale di interrimento;
 - c) al momento dell'esumazione:
 - spesa per l'operazione materiale di esumazione;
 - eventuali spese per la nuova collocazione dei resti;
 - eventuali spese per smaltimento rifiuti.
3. per le salme di cui al precedente art. 8 comma 8 lettera a) (indigenti) del presente regolamento l'inumazione è gratuita e non è possibile altra forma di sepoltura.
4. L'assegnazione delle fosse è stabilita dall'ufficio cimiteriale.
5. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà riempita subito a mano o con mezzo meccanico; in questa fase può essere collocata nella fossa una parte di sabbia per consentire il deflusso delle acque meteorologiche e, se richiesto, un prodotto additivo per accelerare in modo naturale la mineralizzazione del cadavere, purché tra quelli approvati dal Ministero della Sanità.

6. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili e feti di età di gestazione dalla 16^a settimana in poi di cui non sia richiesta altra destinazione da parte dei familiari, si dispone che:
 - a) le spese sono a carico del richiedente;
 - b) le fosse di inumazione avranno dimensione massima di cm. 70,0 x 50,0 per una profondità pari ad almeno cm. 100,00;
 - c) la sepoltura sia fatta in forma indistinta e non segnalata, ad esclusione dei nati morti e dei feti dalla 16^a settimana in poi.
7. ogni fossa può contenere una sola cassa di legno dolce e non è consentito l'uso di casse in metallo o di altro materiale. Ogni cassa, come ogni fossa, può contenere un solo cadavere o resti mortali di un solo defunto. Solo la madre e il neonato morto all'atto del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella stessa fossa.

Titolo VI - Disciplina delle cremazioni

Capo I - Cremazione

Articolo 34 - Autorizzazione alla cremazione di cadavere

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso.
2. Nel caso di cremazione di cadavere precedentemente inumato o tumulato, competente al rilascio dell'autorizzazione è l'ufficiale di stato civile del Comune ove è sepolta la salma.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto, previa richiesta dei familiari o di loro incaricato. Alla domanda di autorizzazione alla cremazione occorre allegare:

- a) Documento nel quale sia espressa la volontà alla cremazione. Tale documento può consistere in uno dei tre seguenti:
 - a1) disposizione testamentaria (testamento reso e depositato presso un notaio, testamento olografo pubblicato ai sensi art. 620 del C.C.)
 - a2) atto scritto, con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal quale risulti la volontà del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, di dar corso alla cremazione della salma di cui trattasi, in assenza di volontà contraria del de cuius. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, la dichiarazione dovrà essere resa da tutti gli stessi. La volontà dei minori e delle persone interdette è manifestata dai legali rappresentanti.
 - a3) dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera e datata, sottoscritta di proprio pugno (o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni) dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione mediante attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa fino all'ultimo istante di vita dell'associato.
- b) nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, in caso di morte improvvisa o sospetta, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

3. Per la cremazione di stranieri, occorre una dichiarazione dell'Autorità consolare attestante le norme applicabili e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.
4. La domanda di cremazione e la relativa autorizzazione sono soggette all'imposta di bollo. 5 . La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'A.S.L. del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15/7/2003 n. 254.

Articolo 35 – Autorizzazione alla cremazione di resti MORTALI/OSSEI.

1. È consentita la cremazione dei resti mortali e/o ossei. Si definisce resto mortale: l'esito dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione
2. La cremazione dei resti mortali e/o ossei è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune dove sono sepolti i resti mortali. L'autorizzazione è concessa su richiesta dei familiari o di loro incaricato, previa acquisizione di atto scritto, con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal quale risulti la volontà del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, di dar corso alla cremazione. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, la dichiarazione dovrà essere resa da tutti gli stessi. Non è necessario allegare la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del DPR 285/1990.
3. In caso di irreperibilità dei familiari la cremazione dei resti mortali può essere autorizzata, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune e all'ingresso del Cimitero, di uno specifico avviso. A questo fine il responsabile dei servizi di polizia mortuaria provvederà a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al precedente punto. Quando vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinaria e il sindaco, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza del periodo di loro effettuazione e del trattamento prestabilito dei resti mortali (re inumazione o avvio alla cremazione), il disinteresse è da valere come assenso al trattamento stesso.

Articolo 36 – Divieto alla cremazione

1. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, resti mortali e/o ossei che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'ASL segnalare al Comune tali circostanze.

Articolo 37 - Dispersione

1. La volontà per la dispersione delle ceneri tramite affido, in mancanza di atto testamentario del defunto, deve essere espressa dai famigliari con le modalità previste dalla normativa regionale in materia.
2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) se la dispersione è prevista nel Comune di Podenzano, del luogo tra quelli consentiti dalla vigente normativa, dove le ceneri saranno disperse ai sensi dell'articolo n. 11 della Legge Regionale Emilia Romagna n.19/2004;
3. La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Comune di decesso.
4. La dispersione delle ceneri può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate.
5. L'autorizzazione alla dispersione dovrà indicare:

- a) la persona incaricata di eseguire la dispersione delle ceneri, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa del defunto in tal senso o, in mancanza di questa, individuata fra i soggetti citati dal richiamato comma 2 dell'articolo n. 11 della L.R. n.19/2004 e nell'ordine riportato dallo stesso;
 - b) il comune dove avverrà la dispersione e/o la dispersione in natura, indicando se possibile anche in modo generico il luogo (mare, fiume, lago, ecc.);
6. Nel Comune di Podenzano è consentito disperdere le ceneri in tutte le aree demaniali o comunali, ad una distanza minima di 200 metri da edifici, centri abitati o luoghi pubblici frequentati (giardini, aree sportive, strade, percorsi ciclabili, ecc.), in aree private fuori dai centri abitati, previa autorizzazione gratuita dei proprietari e ad una distanza minima di 50 metri dalle abitazioni.
 7. Non è consentita la dispersione delle ceneri in giardini pubblici comunali, nelle aree verdi di pertinenza di edifici pubblici e sulla pubblica via.
 8. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.
 9. L'esecuzione della dispersione delle ceneri, non può essere oggetto del pagamento di corrispettivi né diretti né indiretti, e deve essere svolta a titolo gratuito sia da soggetti pubblici che privati.
 10. Le ceneri possono anche essere disperse
 - a) gratuitamente nel cinerario comune;
 - b) in apposito campo all'interno del cimitero, previo pagamento dei diritti di dispersione

Articolo 38 - Tumulazione dell'urna all'interno del cimitero

1. L'urna contenente le ceneri, opportunamente sigillata e recante i dati anagrafici del defunto, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e può essere tumulata:
 - a) in area cimiteriale in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo, anche in presenza di un feretro;
 - b) in una nicchia appoggiata su un coprifossa già esistente, dello stesso materiale del coprifossa, delle seguenti dimensioni interne : cm. 30,00 per lato e altezza di cm.30,00. La nicchia dovrà essere chiusa su tutti i lati e pertanto non accessibile.
2. È espressamente vietata ogni altra collocazione dell'urna o delle ceneri diversa da quelle precedentemente esposte, in particolare la collocazione di urne o la realizzazione di nicchie, in fosse destinate all'inumazione di cadaveri o in cui vi siano già resti mortali indecomposti inumati.
3. Il Comune vigila attraverso il personale incaricato e può effettuare controlli, anche periodici, sulla effettiva collocazione e modalità di conservazione delle ceneri nel luogo indicato al momento delle relative autorizzazioni, o sul luogo e modalità di dispersione delle ceneri, quando queste debbano essere disperse nel territorio comunale.
4. Il comune può disporre la cremazione dei resti mortali nei seguenti casi :
 disinteresse o irreperibilità dei famigliari e del concessionario indicati all'art. 28 comma 5; previa pubblicazione all'albo pretorio per una durata di 60 giorni. Le ceneri derivanti da tali cremazioni andranno collocate nel cinerario comune.

Articolo 39 - Affidato

1. La domanda per l'affido personale delle ceneri è indirizzata al Comune di Podenzano, qualora si individui nel territorio di questo Comune il luogo di conservazione delle ceneri.
2. La volontà per la conservazione delle ceneri tramite affido, può individuare un affidatario unico. Nel caso di decesso di quest'ultimo, l'urna va tumulata nel cinerario comune.

Nel caso, venga genericamente indicata la famiglia come soggetto affidatario, si affida l'urna al coniuge o ai parenti di primo grado, previo accordo di tutti gli stessi nell'individuare l'affidatario da indicarsi nell'atto comunale. Nel caso di decesso dell'affidatario, l'urna sarà custodita dagli eredi diretti.

3. Soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestare tale volontà.
4. L'affido personale può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi derivanti da esumazioni o estumulazioni.
5. La richiesta di affidamento personale, dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) i dati identificativi del defunto;
 - b) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario;
 - c) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - d) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - e) l'obbligo dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, non dovuti al cambio di residenza all'interno del Comune stesso;
 - f) la conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri, e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell'urna;
 - g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in un cimitero a scelta degli interessati, nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla;
 - h) la conoscenza di quanto prescritto in caso di decesso o disinteresse da parte dell'affidatario;
 - i) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
6. L'autorizzazione all'affido personale dovrà contenere le seguenti prescrizioni:
 - a) l'urna dovrà essere debitamente sigillata e riportare all'esterno i dati identificativi del defunto, ed è vietata ogni manomissione del contenitore e/o dei suoi sigilli;
 - b) la conservazione dovrà avvenire nella residenza dell'affidatario o, diversamente, nell'abitazione indicata;
 - c) l'affidatario è il diretto responsabile della diligente custodia, e garantisce che l'urna non venga profanata;
 - d) l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, se non previa autorizzazione dell'Autorità comunale;
7. in caso di trasferimento della residenza dell'affidatario all'interno del Comune non è necessaria alcuna comunicazione all'Ufficio di Polizia Mortuaria; qualora invece si volesse trasferire il luogo

- di conservazione dell'urna in altro domicilio, diverso dalla residenza del Comune di Podenzano, questo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio di Polizia Mortuaria;
8. in caso di trasferimento dell'urna in un domicilio di altro Comune o all'estero, questa dovrà essere autorizzata prima del trasferimento dell'urna stessa, previa presentazione della relativa autorizzazione all'affido del Comune di trasferimento (solo nel caso in cui il relativo Regolamento regionale preveda tale adempimento), o delle autorità straniere;
 9. Qualora, per qualsiasi causa, cessassero le condizioni di affidamento, l'urna dovrà essere consegnata all'Autorità comunale (a cura, onere e diligenza dell'affidatario o, in caso di decesso o disinteresse di questi, dai suoi aventi causa) per la sua conservazione all'interno di un cimitero comunale, secondo una delle modalità previste dalla normativa e regolamenti in vigore;
 10. in caso di morte o disinteresse dell'affidatario, gli oneri derivanti dalla conservazione dell'urna si trasmettono ai suoi discendenti in linea retta, che dovranno comunicare entro 60 giorni dal decesso dell'affidatario o dalla presa in carico dell'urna, all'Autorità comunale il nome di un nuovo affidatario, che potrà essere anche persona diversa dagli eredi diretti. La comunicazione relativa all'identificazione del nuovo affidatario deve essere sottoscritta da tutti i discendenti diretti secondo le modalità previste dal d.P.R. 445/2000. Nel caso in cui non vi fosse la comunicazione prescritta all'Autorità comunale, o non vi fosse accordo tra i discendenti diretti, l'urna dovrà essere restituita all'Autorità comunale e le ceneri verranno conservate nel cinerario comune del cimitero del Capoluogo;
 11. In caso di abbandono dell'urna da parte dell'affidatario e dei suoi discendenti diretti, il Dirigente del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida all'affidatario e/o ai discendenti diretti, disporrà il suo prelevamento dal luogo in cui si trova, per il trasporto nel cimitero del capoluogo, dove le ceneri verranno collocate nel cinerario comune.
 12. Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti secondo quanto previsto dall'art. 107 D.P.R 10/09/1990 n. 285, nonché dall'art. 7 bis D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.
 13. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza della persona a cui l'urna è stata affidata; il luogo di conservazione deve essere comunque nella disponibilità legale da parte dell'affidatario.
 14. L'urna deve essere conservata in un luogo chiuso e riparato che ne garantisca dai rischi di profanazione o igienico sanitari.
 15. Il trasferimento dell'urna in altro Comune necessita del rilascio di una nuova autorizzazione da parte del Comune di destinazione, solo nel caso in cui il relativo Regolamento regionale preveda tale adempimento.

Titolo VII - Esumazioni, estumulazioni, traslazioni

Capo I - Esumazioni estumulazioni ordinarie e straordinarie

Articolo 40 - Esumazioni, estumulazioni

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono al termine del periodo previsto dalla normativa in vigore. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere o al venir meno della concessione.
2. Le esumazioni e estumulazioni ordinarie e le traslazioni che si rendessero necessarie sono precedute dalla comunicazione ai familiari; che saranno invitati a presentarsi presso l'Ufficio cimiteriale per sottoscrivere la richiesta di operazioni cimiteriali e per indicare la collocazione successiva di eventuali resti e/o ceneri.

3. Alle esumazioni, estumulazioni e traslazioni può assistere almeno un familiare del defunto, o persona delegata dalla famiglia.
4. Nelle esumazioni ed estumulazioni ordinarie è compito degli addetti cimiteriali stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno.
5. L'esumazione richiesta dai famigliari è effettuata nel caso in cui sia possibile eseguire le operazioni con mezzo meccanico, senza che si incorra nel rischio di danneggiare le sepolture vicine.
6. Le operazioni di apertura della sepoltura e di esumazione ed estumulazione ordinaria, effettuate in relazione a defunti per i quali sia stato dichiarato il disinteresse da parte dei familiari e aventi diritto, comporta in ogni caso, da parte di questi, il pagamento delle rispettive tariffe.
7. L'Ufficio anagrafe del Comune di Podenzano, svolgerà una ricerca storico-anagrafica al fine di individuare l'esistenza di eredi diretti o collaterali entro il 2° grado; qualora non si riuscisse ad individuarli, o qualora si dimostrassero disinteressati alle operazioni cimiteriali programmate, queste si svolgeranno come previsto, e relativamente ai resti mortali o ai resti mortali ossei, si procederà come segue:
 - a) resti mortali ossei: verranno collocati nell'ossario comune;
 - b) resti mortali indecomposti: alla loro immediata inumazione per un periodo di anni 5, che può essere ridotto a 2 anni nel caso in cui vengano addizionate direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica; le operazioni comprenderanno: scavo di una fossa, calo del feretro adattato all'operazione, copertura dello scavo e posizionamento di uno stiletto o croce in legno completo di targa con nome, cognome e data di decesso. E' vietato il posizionamento di ogni altro cippo o lapide. Al termine del periodo di inumazione i resti verranno traslati nell'ossario comune. E' vietata l'esumazione o la traslazione dei resti prima del termine dei periodi prima indicati.
8. i costi delle operazioni cimiteriali necessarie per l'esumazione o estumulazione, saranno corrisposte dai seguenti soggetti:
 - a) dal concessionario;
 - b) famigliari o persone che hanno richiesto le ultime operazioni cimiteriali sui singoli cadaveri, resti mortali o ceneri;
 - c) in mancanza dei soggetti precedenti, dai famigliari più prossimi individuati con le modalità di cui al precedente punto 7; nel caso di presenza di più famigliari con lo stesso grado di parentela, il costo delle operazioni cimiteriali dovrà essere suddiviso equamente tra loro.
9. È fatto divieto eseguire operazioni di esumazione, estumulazione o traslazione di cadaveri, se non per causa impellente e dimostrata necessità, durante i festivi e prefestivi, nel periodo tra il 28 ottobre al 12 novembre compresi.
10. È vietato eseguire sui cadaveri e sui resti mortali operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore al necessario.
11. Per i cadaveri tumulati viene fissato come termine consentito per potere estumulare la salma il ventesimo anno. Non si potrà aprire la cassa, ma i parenti potranno chiedere la traslazione in altro Cimitero o la cremazione speciale (cassa e resti)

12. L'esumazione e l'estumulazione straordinaria di cadavere può essere eseguita prima del termine ordinario su motivata disposizione del Sindaco o per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
13. Salvo i casi di cui al comma precedente, le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza degli addetti del Servizio cimiteriale, e si possono eseguire durante tutto l'anno, ad eccezione di quanto previsto al precedente punto 10, se non diversamente disposto dal Sindaco o dall'Autorità Giudiziaria.
14. Per l'esumazione o estumulazione dei cadaveri di caduti partigiani, caduti in guerra o per cause di guerra, personalità degne di particolari onorificenze, ministri del culto, i resti potranno, su disposizione della Giunta comunale, essere destinati a sepolture che conservino comunque caratteristiche tali da garantire la commemorazione delle spoglie ed una collocazione accessibile e riconoscibile in futuro.
15. Sia nel caso delle esumazioni che nelle estumulazioni, i resti ossei dei cadaveri possono essere:
 - a) raccolti nell'ossario comune del cimitero, senza addebito di spese agli utenti;
 - b) raccolti in cassette zincate da tumulare in nicchia comunale, in tomba privata o in cellette ossario a spesa degli utenti; .
 - c) su richiesta dei famigliari e qualora ne sussistano i presupposti, cremati.

Qualora al momento dell'estumulazione/esumazione ordinaria risulti che i resti umani non siano completamente mineralizzati, gli stessi possono essere:

- a) cremati
- b) su valutazione del personale necroforo, collocati in casse di zinco (cd sogliole)
- c) inumate

La tumulazione delle sogliole è ammessa solo nei loculi (non nei depositi).

Articolo 41 - Traslazioni

1. Non sono autorizzate traslazioni di feretri, cassette o urne inumate. Qualora durante un'esumazione fossero individuate delle ceneri che non si sono disperse nel terreno, queste dovranno essere disperse nel campo di dispersione delle ceneri.
2. Può essere autorizzata, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, la traslazione dei feretri destinati a essere trasportati in altro Comune, o all'interno dello stesso cimitero, a condizione che, il feretro sia destinato ad una tomba o cappella di famiglia.
3. Le traslazioni operate d'urgenza, per cedimenti strutturali o infiltrazioni, sono totalmente a carico dell'Amministrazione Comunale se derivanti da problemi di tenuta della costruzione; sono a carico dell'utente nel caso di fuoriuscita di liquidi dal cofano dovuti a cedimenti del feretro stesso.

Articolo 42 – Disinteresse

1. Al momento in cui vi sia necessità di effettuare un'operazione cimiteriale di esumazione, estumulazione o traslazione, di cadaveri, resti o ceneri, nel caso in cui non vi fossero i soggetti indicati all'art 28 comma 6, i famigliari dal 3° grado di parentela sia diretta che collaterale, possono dichiarare il disinteresse e sono esentati dal pagamento di ogni tipologia di operazione cimiteriale.
2. La dichiarazione di disinteresse autorizza l'Amministrazione comunale a stabilire la destinazione dei cadaveri, resti o ceneri, sulla base di quanto previsto dalle norme nazionali e regionali e dal presente Regolamento.

3. In tutti i casi in cui siano presenti famigliari fino al secondo grado in linea diretta o, in mancanza di questi, in linea collaterale, questi sono comunque tenuti, in ogni caso, al pagamento di tutte le operazioni cimiteriali conseguenti all'esumazione, estumulazione o traslazione di cui al comma 1 del presente articolo, e nelle modalità di cui al comma successivo.
4. Il soggetto destinatario del pagamento sarà individuato su indicazione dei famigliari in comune accordo o, in caso di difetto di tale indicazione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo secondo l'ordine indicato all'art. 28 comma 6 del presente regolamento.

Articolo 43 - Tariffe cimiteriali

1. Le tariffe per le prestazioni inerenti il servizio vengono approvate con atto specifico dalla Giunta Comunale. Tutte le tariffe sono da considerare ugualmente applicabili in tutto il territorio del Comune.

Articolo 44 - Ceneri dell'animale di affezione

1. Il concessionario di una sepoltura o il famigliare più prossimo di una persona sepolta o destinata alla sepoltura in una concessione cimiteriale, può richiedere la tumulazione di un'urna con le ceneri di un animale di affezione di proprietà del concessionario o della persona sepolta o destinata alla sepoltura.
2. Per consentire la tumulazione delle ceneri dell'animale di affezione, serve sempre e comunque il consenso formale del concessionario o del famigliare più prossimo delle persone collocate o da collocare nella sepoltura; medesimo consenso è richiesto per poter riportare sulla lapide dati, riferimenti o fotografie dell'animale tumulato.
3. Per le operazioni cimiteriali necessarie alla tumulazione, e quelle che si rendessero necessarie in futuro, si applicano le medesime tariffe previste per le urne cinerarie, e i costi sono a carico del richiedente.
4. Qualora la presenza di un'urna di ceneri di animale fosse di impedimento all'introduzione nella sepoltura di cadaveri, resti o ceneri, l'urna dell'animale dovrà essere tralata e destinata dove indicato dai soggetti di cui al punto precedente.
5. Nel caso in cui i diretti interessati fossero estinti, disinteressati o irreperibili, e fosse necessario tralare le ceneri dell'animale, queste verranno trattate quale rifiuto inerte e destinate allo smaltimento.

Capo II - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 45 - Norme di rinvio

Per quanto non fosse contemplato nel presente Regolamento si fa espressamente richiamo alle disposizioni di legge e regolamentari attualmente in vigore in materia di polizia mortuaria e particolarmente al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 46 - Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui agli artt. 407 e seguenti del Codice penale vigente per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del t. u. ll. ss., come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Il comune si riserva l'esercizio di tutte le azioni civili derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Articolo 47 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente Regolamento regola l'intera materia; pertanto sono abrogate le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con delibera C.C. n. 25 del 27/04/2004, modificato con deliberazione di CC 16/2008 e 42/2010.

Articolo 48 - Concessioni precedenti

1. Alle concessioni cimiteriali stipulate prima dell'entrata in vigore del presente atto, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento approvato, con modifiche, con delibera di C.C. n.42 del 28/09/2010.

Articolo 49 - Entrata In Vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2026

1. CRITERI FINALIZZATI AL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI SEPOLTURA A PERSONE AVENTI ACQUISITO PARTICOLARI BENEMERENZE NEI CONFRONTI DEL CONCESSIONARIO ART.13 COMMA 8
 - a. Persone che abbiano prestato assistenza medica o sanitaria al concessionario in strutture sanitarie pubbliche o private, risultante da cartelle cliniche o da apposite attestazioni di servizio rilasciate dalla direzione sanitaria del luogo di cura;
 - b. persone che abbiano prestato assistenza al concessionario risultante da fatture regolarmente quietanzate o contratti di lavoro, concernenti le prestazioni assistenziali assicurate;
 - c. persone che abbiano compiuto azioni di soccorso o di salvamento del concessionario, risultanti da riconoscimenti ufficiali o, in difetto, da attestazione dei corpi ed organizzazioni di soccorso cui appartenevano i soccorritori, anche all'interno delle organizzazioni di volontariato, o da altri organi ufficiali (es.: organi delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, appartenenti ad organizzazioni di soccorso, ecc.),
 - d. persone che abbiano compiuti atti particolarmente significativi di solidarietà nei confronti del concessionario, attestati da chi abbia potere di rappresentanza in organizzazioni di volontariato debitamente riconosciute o da ONLUS.